



Edizione di martedì 14 Maggio 2019

CONTENZIOSO

Verso il processo tributario telematico: le notifiche a mezzo pec

di Massimo Conigliaro

IVA

Variazione Iva per i contratti ad esecuzione continuata o periodica

di Marco Peirolo

LAVORO E PREVIDENZA

Il lavoro sportivo dilettantistico e il codice del terzo settore – I° parte

di Guido Martinelli

AGEVOLAZIONI

Incentivi alla R&S nell'ambito dell'economia circolare

di Debora Reverberi

ADEMPIMENTI

Il certificato di origine si richiede in modalità telematica

di Clara Pollet, Simone Dimitri

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto

CONTENZIOSO

Verso il processo tributario telematico: le notifiche a mezzo pec

di Massimo Conigliaro

Ultime settimane per gli appassionati del rito cartaceo e poi comincerà l'era dei **giudizi tributari esclusivamente telematici**.

È noto infatti che l'[articolo 16, comma 5, D.L. 119/2018](#) ha stabilito che le disposizioni del processo tributario telematico (P.T.T.) si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con **ricorso notificato** a decorrere dal **1° luglio 2019**.

Da quella data l'utilizzo della **modalità cartacea** sarà consentita, ai sensi dell'[articolo 16-bis, comma 3 bis, D. Lgs. 546/1992](#), soltanto per le **controversie di valore inferiore a 3.000 euro**, per le quali **è possibile stare in giudizio senza assistenza tecnica**.

Fino alla fine del **prossimo mese di giugno**, ciascuna parte potrà scegliere se utilizzare la **tradizionale modalità cartacea** di notifica e deposito di ricorsi, controdeduzioni e appelli tributari oppure **utilizzare quella telematica**, previa registrazione al Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (in sigla **S.I.G.I.T.**), l'**infrastruttura tecnologica** che gestisce in via esclusiva il processo tributario telematico.

È bene precisare che, se si sceglie una **strada di notifica dell'atto a controparte, cartacea o telematica** che sia, il **successivo deposito in commissione tributaria dovrà avvenire con la medesima modalità**.

Il **processo telematico** tuttavia è stato già oggetto di **sperimentazione** nel corso degli ultimi due anni da parte di un numero crescente di contribuenti e di uffici dell'amministrazione finanziaria, che – superate le difficoltà ed i timori iniziali – hanno potuto apprezzare la comodità di gestire le diverse fasi di **notifica, deposito e consultazione** degli atti processuali **direttamente dal proprio studio**.

La **giurisprudenza** è stata quindi interessata dalle problematiche che l'**innovazione tecnologica** ha portato.

Il legislatore, nelle more, ha **risolto uno dei temi di maggior interesse** della fase di **doppio binario** cartaceo/telematico con l'[articolo 16, comma 2, D.L. 119/2018](#) – con il quale viene resa l'**interpretazione autentica** dell'[articolo 16-bis, comma 3, D.Lgs. 546/1992](#) – a seguito del quale si attesta che **le parti possono utilizzare**, in ogni grado di giudizio, la modalità telematica **indipendentemente** da quella **prescelta** da **controparte** nonché dall'avvenuto svolgimento del **giudizio di primo grado** con modalità analogiche.

Una norma che risolve un **dibattito giurisprudenziale** che aveva in parte **ostacolato**, nel dubbio sorto in seguito ad alcune pronunce, la **diffusione della modalità telematica**.

Tra i temi che rimangono di attualità è quello legato alle modalità di **notifica a mezzo pec** degli atti tributari ed alla necessità o meno di predisporre la **relata di notifica nel messaggio pec inviato**.

Di recente, la **CTR Lombardia**, Sezione n. 20, con la [sentenza n. 90 del 08.01.2019](#) (est. Fasano), ha stabilito che, considerata la specialità della normativa, **la notifica a mezzo Pec non prevede l'acquisizione di una relazione di notifica**.

Tale condivisibile principio appare peraltro in linea con le peculiari modalità di notificazione previste nel **rito tributario**, che ammette sia la **consegna diretta alla controparte** – che rilascia ricevuta – sia **la spedizione a mezzo posta raccomandata**, anche in questo caso senza l'intermediazione di un agente notificatore.

Sarebbe pertanto illogico imporre modalità diverse nel caso in cui la parte provveda alla notifica di un atto tributario a **mezzo posta elettronica certificata**.

Del resto, in base al richiamo all'**articolo 48** del **Codice dell'Amministrazione Digitale** (C.A.D), **la notifica a mezzo Pec equivale a quella effettuata a mezzo posta** e la data e l'ora, sia di trasmissione che di ricezione, sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al **D.P.R. 68/2005** ed alle **relative regole tecniche** ovvero a quelle adottate ai sensi dell'**articolo 71 C.A.D..**

Il **D.Lgs. 546/1992**, nel novellato **articolo 16-bis**, prevede che le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'**articolo 7, comma 2, notificano e depositano** gli atti processuali, i documenti e i provvedimenti giurisdizionali **con modalità telematiche**, secondo le disposizioni contenute nel **decreto del Mef 23.12.2013, n. 163** (articoli 5 e 9) e nei successivi decreti di attuazione; modalità che – come detto – diventeranno esclusive a partire dal **1° luglio 2019**.

Da notare che la giurisprudenza ([Cass. ordinanza n. 30372/2017; CTR Milano, n. 5082/2017](#)) ha ammesso la **validità della notifica del ricorso** effettuata **a mezzo Pec**, pur in assenza di vigenza della modalità telematica nel rito di riferimento, basandosi, in via primaria, sul principio che se un atto ha **raggiunto lo scopo** a cui è destinato **non ne può essere sancita la nullità**.

La Cassazione, con l'[ordinanza n. 3805/2018](#), ha affermato, in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, che la carenza di sottoscrizione digitale del ricorso e **la mancanza, nella relata, della firma digitale dell'avvocato notificante non sono causa d'inesistenza dell'atto**.

A sostegno della propria tesi, la **Cassazione** ha richiamato il **principio delle Sezioni Unite** ([sent. n. 7665/2016](#)), sancito in via generale dall'[articolo 156 c.p.c.](#), secondo cui **la nullità non può**

mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Seminario di specializzazione

L'AVVIO DEL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO: ASPETTI OPERATIVI E CASI PRATICI

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Variazione Iva per i contratti ad esecuzione continuata o periodica

di Marco Peirolo

A fronte della **risoluzione per inadempimento** da parte del **consumatore finale** di un **contratto di abbonamento a servizi telefonici**, il prestatore, in base alla norma sopravvenuta introdotta dall'[articolo 1, comma 126, L. 208/2015](#) (Legge di Bilancio 2016), ha la **facoltà di variare in diminuzione la base imponibile dell'IVA** in relazione alle **prestazioni eseguite e non remunerate** anteriormente alla risoluzione.

È il **principio di diritto** espresso dalla **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 12468 del 10.05.2019** in merito alla portata dell'[articolo 26, comma 9, D.P.R. 633/1972](#), che nella formulazione novellata dalla **Legge di Bilancio 2016** disciplina l'ipotesi della **variazione in diminuzione** da operare per i **contratti ad esecuzione continuata o periodica**, risolti a seguito dell'attivazione, da parte del cedente/prestatore, della **clausola risolutiva espressa** collegata al **mancato pagamento del corrispettivo** da parte del cessionario/committente.

L'ipotesi ricorre frequentemente in molti **settori industriali**, come in quelli delle **forniture di energia elettrica**, gas, servizi telefonici, servizi televisivi, ecc., nei quali le imprese emettono le **fatture** prima del pagamento del corrispettivo e si trovano, quindi, ad **anticipare all'Erario l'imposta addebitata ai clienti in via di rivalsa**. Tali imprese devono gestire una **mole considerevole di mancati pagamenti** per importi unitari il più delle volte contenuti e si trovano a subire **notevoli oneri finanziari** per il fatto di dover versare un'imposta che **non hanno potuto ribaltare sui clienti**.

Nei **contratti ad esecuzione continuata o periodica**, le parti hanno convenuto che il **mancato adempimento di una data obbligazione** (per esempio, dell'obbligo di pagamento del prezzo di una fornitura) possa determinare la **risoluzione del contratto** a seguito della semplice dichiarazione resa alla controparte di volersi valere della clausola.

Dato che la **risoluzione**, in questa ipotesi, esplica **effetti "di diritto"**, senza necessità di adire l'**autorità giudiziaria**, si è sostenuto che la possibilità di effettuare la **variazione in diminuzione** fosse ammessa per il solo fatto che il fornitore dichiarasse di volersi avvalere della clausola, senza necessità di promuovere una **procedura esecutiva e attenderne l'esito**.

Tale conclusione non era condivisa dagli Uffici i quali, in varie occasioni, avevano **contestato la legittimità** delle variazioni nel presupposto che la disciplina prevista dall'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#) per i **mancati pagamenti dei corrispettivi** fosse applicabile anche nei casi in cui il contratto fosse stato risolto – a causa dell'**inadempimento** – relativamente alle **prestazioni eseguite e non pagate**.

Con il novellato dell'[articolo 26, comma 9, D.P.R. 633/1972](#) è stata risolta la questione con una disposizione di interpretazione autentica, secondo cui **è possibile recuperare l'imposta per i corrispettivi non pagati** relativi a forniture di beni o servizi nell'ambito di contratti ad esecuzione continua o periodica nei casi in cui la risoluzione conseguente all'inadempimento (sia giudiziale che di diritto) abbia **effetto retroattivo a partire dalle forniture per le quali non è stato pagato il corrispettivo** nonostante il cedente/prestatore abbia correttamente adempiuto al proprio obbligo di consegnare i beni o rendere i servizi pattuiti.

Come sottolineato da **Assonime** nella **circolare 5/2016, non è di ostacolo a tale soluzione** la circostanza che l'[articolo 1458 cod. civ.](#) dispone, proprio con riferimento a questa **tipologia di contratti**, che **l'effetto retroattivo della risoluzione** non si estende alle **prestazioni già eseguite**. Per **prestazioni eseguite**, infatti, s'intendono quelle che abbiano avuto **piena efficacia satisfattiva**. La **dottrina civilistica** ha precisato cosa deve intendersi con la suddetta locuzione, ritenendo che le prestazioni già eseguite sono quelle per le quali si sia realizzata la **piena soddisfazione delle reciproche ragioni creditorie in attuazione del nesso sinallagmatico**, in modo che, rispetto alle reciproche prestazioni, il rapporto si è esaurito e non vi è ragione di prevedere un **effetto restitutorio**, dato che per tali prestazioni pregresse si è già realizzato il **riequilibrio delle situazioni reciproche delle parti**. La nuova disposizione si pone, quindi, nel solco di tale **orientamento**, riconoscendo che la **risoluzione** verrebbe a **travolgere le forniture** per le quali si è verificato l'**inadempimento**, lasciando invece impregiudicate quelle per le quali il cessionario ha **regolarmente adempiuto** all'obbligo di pagamento del prezzo.

Nello stesso si pone la **sentenza n. 12468/2019** in commento, secondo cui, “*in un caso, come quello in esame, in cui soltanto una delle due parti, ossia il prestatore, abbia eseguito la propria prestazione (o comunque si siano determinati i presupposti per l'imponibilità di essa) è possibile, a fronte dell'inadempimento dell'altra, esercitare la facoltà di rettifica, mediante registrazione della variazione*”.

È, questa, secondo la **Suprema Corte**, “*l'unica opzione idonea a dare senso alla norma: la diversa soluzione prospettata dall'avvocatura dello Stato, secondo cui la disposizione si limiterebbe a disciplinare il caso del reciproco adempimento, senza alcun effetto per l'ipotesi dell'inadempimento di una parte sola, renderebbe la novella del tutto inutile, perché ovvia (...)*”.

Seminario di specializzazione

I NUOVI INDICATORI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

LAVORO E PREVIDENZA

Il lavoro sportivo dilettantistico e il codice del terzo settore – I^o parte

di Guido Martinelli

Il Ministero del Lavoro, in contemporanea alla discussione in Parlamento del **disegno di legge delega per la riforma dello sport**, collegato alla **Legge di Bilancio 2019**, ha attivato **un tavolo tecnico**, al quale sono stati invitati i rappresentanti sindacali, le associazioni dei giocatori di pallacanestro, calcio, rugby e pallavolo, le leghe di società (calcio, pallacanestro e pallavolo), i rappresentanti dei laureati in scienze motorie, al fine di iniziare a configurare, ai sensi dell'**articolo 4 del citato disegno di legge, la nuova disciplina del lavoro nello sport, sia professionistico che dilettantistico**.

Alle realtà presenti, dopo un primo incontro conoscitivo, è stato chiesto di **formulare proposte ed inviare documentazione** entro lo scorso **30 aprile**, che il Ministero si sarebbe riservato di valutare e consolidare in un documento unico.

Proviamo ad elencare i punti di sintesi della **proposta presentata dalle leghe dilettantistiche maschili e femminili del volley e del basket maschile**:

- distinzione del mondo sportivo in attività **dilettantistica, semiprofessionistica e professionistica**,
- **atipicità della prestazione** di lavoro non professionistico rispetto ai parametri del lavoro autonomo o subordinato,
- **distinzione**, nell'ambito dei soggetti che operano nello **sport non professionistico**, tra coloro i quali godono già di una posizione previdenziale e assicurativa per altra attività da loro svolta diversa da quella sportiva e soggetti che operano esclusivamente, o comunque in via prevalente nel mondo sportivo non professionistico. Nel primo caso (**lavoratore già assicurato**) la disciplina rimarrebbe integralmente quella oggi in vigore, nel secondo caso dovrà essere **previsto obbligatoriamente un contratto** che, a pena di **nullità**, preveda la determinazione dei compensi e dei *fringe benefits* al lordo di imposte,
- mantenimento, in entrambi i casi, della **fascia esente da imposte fino ad euro 10.000 annue**,
- uscita dell'area dell'attività sportiva non professionistica dalla gestione, per la parte previdenziale, spettacolo e **ingresso nella gestione separata**,
- assoggettamento di tutti i coloro i quali svolgono **attività sportiva continuativa**, a titolo oneroso ed in via esclusiva, o comunque prevalente, ad una “**flat tax**” sotto il profilo fiscale ed una **contribuzione previdenziale differenziata** a seconda della natura degli

operatori: in particolare, **agli atleti** dovranno essere applicate aliquote previdenziali ridotte, da pagarsi sotto forma di “**contributo di solidarietà**” (stante la circostanza che l’atleta difficilmente svolge questa attività per un numero di anni sufficiente a formare un congruo montante previdenziale), mentre alle **figure tecniche e dirigenziali** potrà essere applicata la **contribuzione “piena”**,

- **non assoggettamento a Inail** in quanto duplicato della copertura assicurativa prevista per tutti i tesserati dall'[articolo 51 L. 289/2002](#),
- **attività dei procuratori** a carico esclusivo degli **atleti**,
- **sanatoria di tutti i rapporti contrattuali instaurati con la vigente disciplina.**

In attesa di verificare quali saranno le **reazioni** alla proposta presentata dai due **sport di squadra** più rappresentativi dopo il calcio, **la Giurisprudenza prosegue il suo percorso “altalenante”**.

Merita menzione una recentissima **ordinanza** della **Corte di Cassazione**.

Con la **decisione n. 11492 del 30.04.2019** la **Suprema Corte** ha respinto il ricorso di una associazione sportiva dilettantistica, avverso la decisione della Corte d’Appello di Genova che l’aveva condannata, a seguito di una verifica ispettiva, al **pagamento di contribuzioni e sanzioni nei confronti di quattro istruttori** ai quali veniva applicata, per i **compensi, la disciplina di cui all’articolo 67, comma 1, lett. m), Tuir.**

La Corte di legittimità ha respinto il ricorso in quanto ha ritenuto che “**una parte dell’attività svolta dalla palestra dell’associazione non fosse di tipo sportivo dilettantistico ma avesse un carattere commerciale e dunque i compensi pagati agli istruttori che tenevamo corsi riferibili ad attività di natura commerciale fossero soggetti a contribuzione**”.

La Corte ha poi ribadito che in giudizio risulta a **carico della associazione sportiva**, secondo il costante insegnamento dei medesimi Giudici, dare: “**prova di svolgere la propria attività nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni imposte ad esse**”.

Se, da un lato, questa lettura che viene data alla norma appare problematica perché rischia di **escludere** molte fattispecie concrete dalla possibilità di applicare i **compensi sportivi**, è altrettanto vero che, applicando il ragionamento della Corte **a contrariis**, viene confermata la **possibilità che, in assenza di gestione con modalità commerciali, la disciplina dei compensi sportivi sia applicabile anche a soggetti che lavorano in favore dello sport** come attività prevalente, ancorché non esclusiva e che l’opera degli istruttori non sia inquadrabile come rapporto di lavoro subordinato.

Master di specializzazione

LABORATORIO DI REVISIONE LEGALE: GLI ASPETTI CRITICI DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA E REVISIONE AFFIDATA AL COLLEGIO SINDACALE

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

AGEVOLAZIONI

Incentivi alla R&S nell'ambito dell'economia circolare

di Debora Reverberi

L'[articolo 26 D.L. 34/2019](#) (cosiddetto Decreto Crescita), pubblicato in G.U. n. 100 del 30.04.2019, introduce una nuova agevolazione a sostegno di specifici progetti di R&S.

Trattasi di una misura di sostegno agli investimenti privati avente una peculiare **finalità: modernizzare il tessuto industriale italiano apportando benefici sia all'economia, sia all'ambiente.**

È evidente la particolare connotazione dei **progetti di R&S** che beneficeranno di questo nuovo incentivo, inquadrabili in un **modello di “economia circolare”**, in cui i materiali impiegati in produzione vengono riutilizzati in cicli successivi tramite **processi**:

- più efficienti in termini di utilizzo di risorse e tempo;
- più ecosostenibili in termini di impatto sull'ambiente, tramite riduzione di emissioni di gas serra e/o recupero di materiali di produzione e/o minimizzazione degli sfridi.

Perseguendo l'**obiettivo di accompagnare la transizione delle imprese produttive da un modello di “economia lineare” ad un modello di “economia circolare”**, l'incentivo si rivolge ad una platea molto ampia di destinatari, prevedendo anche la possibilità di soggetti co-proponenti in un numero massimo di tre.

L'ambito applicativo soggettivo comprende le **imprese di qualsiasi dimensione, esercenti attività industriali, agroindustriali, artigiane (settore manifatturiero) e di servizi all'industria (servizi diretti alle imprese manifatturiere)** di cui all'[articolo 2195](#), n. 1, 3 e 5, cod. civ. e i centri di ricerca:

Ambito applicativo **Imprese e centri di ricerca:**
soggettivo

- iscritte e attive nel Registro Imprese con **almeno 2 bilanci approvati e depositati**
- operanti prevalentemente nel **settore manifatturiero o nel settore dei servizi diretti al manifatturiero**
- **non sottoposte** a procedura concorsuale, non in stato di **fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo** o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Ammissibili anche progetti congiunti tra imprese e organismi di ricerca, tramite ricorso al **contratto di rete, a consorzi o partenariati o altre forme contrattuali di collaborazione**, fino ad un massimo di tre soggetti co-proponenti

Per quanto concerne **l'ambito applicativo oggettivo** dell'agevolazione i **progetti di R&S agevolabili** devono possedere i seguenti **requisiti di Legge in termini di territorialità, ammontare complessivo degli investimenti e durata:**

**Ambito applicativo Progetti di R&S:
oggettivo**

- realizzati in una o più unità locali ubicate nel territorio nazionale
- con **spese ammissibili ? euro 500.000,00 e ? euro 2.000.000,00**
- di **durata ? 12 mesi e ? 36 mesi**

Sempre nell'ambito oggettivo le **attività** che compongono i progetti di R&S devono essere strettamente connesse tra loro e **finalizzate alla riconversione del sistema produttivo aziendale attraverso:**

- **un'innovazione di prodotto, processo o servizio;**
- **il miglioramento significativo di prodotti, processi o servizi esistenti.**

L'innovazione o il miglioramento significativo devono avvenire tramite lo sviluppo delle c.d. Key Enabling Technologies (KETs), tecnologie ad alta intensità di conoscenza, associate a elevata intensità di R&S, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati, con riferimento ad almeno una delle seguenti **cinque fattispecie:**

**Ambito applicativo KETs riferite a:
oggettivo**

- **innovazioni eco-compatibili** (innovazioni di prodotto e di processo in tema di utilizzo efficiente delle risorse e di trattamento e trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali in un'ottica di economia circolare o a «rifiuto zero» e di compatibilità ambientale),
- **modelli tecnologici integrati** finalizzati al rafforzamento dei percorsi di simbiosi industriale, attraverso, ad esempio, la definizione di un approccio sistematico alla **riduzione, riciclo e riuso** degli scarti alimentari, allo sviluppo di sistemi di ciclo integrato delle acque e al riciclo delle materie prime,
- sistemi, strumenti e metodologie per lo sviluppo delle tecnologie per **la fornitura, l'uso razionale e la sanificazione dell'acqua,**
- strumenti tecnologici innovativi in grado di **aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il ciclo produttivo,**
- **smart packaging** (sperimentazione di nuovi modelli di *packaging*)

intelligente che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati).

Le modalità di concessione dell'agevolazione prevedono due forme distinte:

- **il finanziamento agevolato** per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili pari al 50%;
- **il contributo diretto alla spesa fino al 20%** delle spese e dei costi ammissibili.

Un successivo **decreto del Mise** stabilirà criteri, condizioni e procedure per la concessione ed erogazione dell'agevolazione.

Seminario di specializzazione

LA GESTIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGIO

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

ADEMPIMENTI

Il certificato di origine si richiede in modalità telematica

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Il certificato d'origine è un **documento che attesta l'origine delle merci destinate all'esportazione**. Viene utilizzato, per esigenze commerciali e doganali, nei rapporti tra Unione Europea e Paesi extracomunitari. In **ambito comunitario** è sufficiente che le merci siano accompagnate dalla **fattura di vendita**, sulla quale è **consuetudine dichiarare l'origine**.

Le regole di **origine non preferenziale** per i certificati emessi per prodotti all'esportazione sono richiamate nel **CDU (Codice Doganale Unionale – Regolamento UE 952/2013)** dall'[articolo 61, comma 3](#). In linea generale, **quando non è specificatamente richiesto di applicare le regole del Paese di destinazione** delle merci in esportazione o altri metodi di individuazione dell'origine per ultima trasformazione sostanziale, si fa riferimento a quanto previsto dall'[articolo 60, commi 1 e 2](#) del citato **Regolamento (UE) n. 952/2013** del 9 ottobre 2013, secondo il quale le merci **interamente ottenute in un unico Paese o territorio** sono considerate originarie di tale Paese o territorio mentre le merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi o territori sono considerate originarie del Paese o territorio in cui hanno subito **l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata**, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la **fabbricazione di un prodotto nuovo** o abbia **rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione**.

I **certificati di origine** sono destinati esclusivamente a provare l'origine delle merci sulla base di documentazioni probatorie o delle dichiarazioni rese dalle imprese e **non sono da considerarsi un documento accompagnatorio della merce**. Il documento attestante l'origine viene rilasciato, su richiesta dell'esportatore, **dalla Camera di commercio dove l'impresa richiedente ha la sede legale oppure un'unità operativa o una filiale iscritta al Registro delle Imprese**. In via eccezionale i certificati di origine possono essere rilasciati anche dalla **Camera di commercio** dove si trova la merce da spedire all'estero, previa autorizzazione della Camera di commercio territorialmente competente.

Il **certificato di origine** può essere richiesto:

- in **modalità cartacea**, ossia utilizzando i formulari numerati disponibili presso gli uffici della Camera di Commercio compilando l'apposito modulo di richiesta messo a disposizione dalla Camera stessa;
- in **modalità telematica**, utilizzando gli appositi servizi attualmente predisposti.

La **modalità telematica** può essere usata solo per la **presentazione della richiesta dei certificati**

di origine, poiché in genere le autorità doganali estere esigono la produzione della **copia cartacea** con la **firma autografa del funzionario camerale**; di conseguenza, il certificato richiesto telematicamente **deve comunque essere ritirato dall'impresa**, che potrà presentarsi tramite un incaricato (o inviando un corriere) **presso lo sportello dedicato al ritiro pratiche telematiche**.

In conformità a quanto previsto dal CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) sulle modalità di comunicazione con strumenti informatici tra imprese e Amministrazioni pubbliche, **a partire dal 1° giugno 2019 la domanda di rilascio del certificato di origine deve essere presentata in modalità telematica**, attraverso piattaforme informatiche in uso presso le Camere di commercio, con firma digitale del richiedente.

La domanda **in forma cartacea**, con presentazione allo sportello camerale, **resta soltanto nei seguenti casi**:

- per le **persone fisiche** e per i **soggetti non iscritti al Registro delle imprese**;
- per le imprese in casi eccezionali, quando **autorizzate dalla Camera di commercio**, per particolari motivi di urgenza o nell'impossibilità di utilizzare gli strumenti tecnologici per temporanei problemi di ordine tecnico.

Per la **domanda di rilascio dei certificati di origine** delle merci Infocamere – Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane – ha messo a disposizione il servizio denominato **“Cert’o”**. La compilazione del documento avviene attraverso una **procedura informatica**, al termine della quale i dati del certificato e i documenti da allegare vengono trasmessi via internet ad un **apposito Sportello Telematico camerale**; effettuata l’istruttoria, la Camera di Commercio produce il documento cartaceo (certificato) da consegnare al richiedente.

Si ricorda che con [nota ministeriale 18 marzo 2019, n. 62321](#) pubblicata dal Mise, sono state fornite le **linee guida contenenti le nuove disposizioni per il rilascio dei certificati d'origine** delle merci che tengono conto sia delle indicazioni europee emanate da *Eurochambres* (Associazione delle Camere di commercio europee), sia dei principi generali previsti dal codice doganale dell’Unione Europea in materia di attribuzione dell’origine non preferenziale delle merci. Lo strumento ha lo scopo di armonizzare le modalità e le procedure di rilascio e controllo dei documenti necessari alle imprese per esportare i propri prodotti e per operare nei mercati internazionali, al fine di garantire **l'uniforme comportamento** sui territori e **facilitare il processo di trasformazione digitale** a partire dall’obbligo della domanda telematica da parte degli operatori economici.

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE DELLE MICRO IMPRESE ALLA LUCE DEL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di Andrea Valiotto



Il Moro

Carlo Maria Lomartire

Mondadori

Prezzo – 20,00

Pagine – 264

Agli occhi del lettore contemporaneo la storia del Ducato di Milano che fa seguito alla morte di Francesco Sforza risulta piena di avventure, lotte di potere, intrighi e misteri, e proprio per questo straordinariamente avvincente. Ce lo ricorda Carlo Maria Lomartire in questo secondo volume della sua trilogia dedicata a una delle più potenti dinastie del Rinascimento italiano. Se infatti è noto e acclarato che Galeazzo Maria, primogenito e successore di Francesco, rimase vittima di una congiura tanto da essere assassinato sul sagrato della basilica milanese di Santo Stefano, il macabro sospetto che suo figlio Gian Galeazzo Maria, legittimo erede, fosse morto avvelenato continuò a circolare per lungo tempo, dentro e fuori la corte milanese. Gettando un'ombra sul personaggio più spregiudicato e cinico della famiglia, Ludovico Sforza, detto «il Moro» per la carnagione olivastra, la capigliatura corvina, gli occhi neri e fiammegianti. Uomo di intelligenza sfolgorante, dotato di una sottile sensibilità politica e animato da un'ambizione insaziabile, Ludovico riuscì a fare di Milano oltre che una delle città più ricche, vivaci e ammirate d'Europa, un'invidiata capitale della creatività e della cultura. Fu proprio negli anni della sua reggenza che Milano accolse – insieme al Bramante e a tanti altri artisti, poeti e letterati – il genio di Leonardo da Vinci. Qui il pittore toscano attese ad alcune delle sue opere più celebri: dalla Dama con l'ermellino (che altro non era che il ritratto della bella e sensuale Lucia Gallerani, amante del Moro), all'Ultima cena, dalle costruzioni di macchine militari alla

realizzazione del sistema di irrigazione dei Navigli, fino al progetto, rimasto incompiuto, di un colossale monumento equestre in onore del capostipite Francesco Sforza (il famoso Cavallo di Leonardo). Sullo sfondo, intrecciata a elementi narrativi che permettono al lettore di cogliere tutte le coloriture psicologiche dei protagonisti dell'epopea sforzesca, gli avvenimenti più importanti, rigorosamente documentati, che attraversano l'Italia del XV secolo: dalla congiura fiorentina dei Pazzi alla battaglia di Fornovo, dall'elezione di papa Giulio II alla discesa di Carlo VIII di Francia.



Piazza grande

Nicola Zingaretti

Feltrinelli

Prezzo – 15,00

Pagine – 208

“Il nostro Paese, guidato dal primo governo nazionalpopulista dell’Europa occidentale, egemonizzato culturalmente e politicamente dalla nuova destra, rischia un declino inarrestabile. Rischia di rimanere isolato nell’Unione europea e diviso al suo interno, impaurito, incattivito e avvitato su se stesso. Impediremo il declino se sapremo cambiare. Riconoscendo senza reticenze gli errori e affrontando le ragioni delle sconfitte. Il primo passo sarà tornare a incontrarci, in tanti, per trovare insieme le soluzioni e costruire un’idea di società giusta.” L’Italia è entrata in una nuova fase molto pericolosa della sua storia repubblicana. Da quando la politica populista governa, tra promesse mancate e provvedimenti scellerati, miliardi di euro sono andati in fumo per l’innalzamento dello spread. La crescita si è fermata e va verso una flessione negativa. La disoccupazione giovanile è aumentata. Il debito ha raggiunto livelli record. Fuggono gli investitori, ma anche gli studenti. Senza confessarlo, si sta facendo largo una inquietante rottura storica della collocazione internazionale dell’Italia, con inedite e rischiose alleanze nel mondo delle democrazie illiberali. In poche settimane, da Paese primo fondatore del sogno europeo l’Italia si è trasformata in una mina vagante, considerata irresponsabile e del tutto inaffidabile. Nicola Zingaretti, segretario del Pd, in questi scritti e discorsi mostra che la posta in gioco è molto alta. È necessario fermare la deriva della

politica italiana prima che sia troppo tardi. Stiamo attraversando una grande trasformazione e abbiamo bisogno di immaginare una nuova idea di società, giusta nei confronti delle persone, per garantire un futuro di libertà e uguaglianza all'Italia e all'Europa. "Ora è tempo di scegliere. Di combattere perché l'avvenire torni a essere un luogo della speranza, della solidarietà, della giustizia, della libertà, delle opportunità per tutti. Di offrire un futuro all'Italia e all'Europa." La politica italiana è alla deriva. Abbiamo bisogno di una nuova idea di società giusta.



Sinistre di tutto il mondo unitevi!


Boaventura de Sousa Santos

Castelvecchi

Prezzo – 15,00

Pagine – 144

Capitalismo, colonialismo e patriarcato: le sinistre del mondo, nate per lottare contro questi tre poteri dominanti, sembrano oggi languire in un interminabile interregno. Incapaci di guardare al contesto internazionale e alle correnti politiche ed economiche che lo governano, esse risultano insensibili alla diversità culturale e politica del mondo. Questo libro è un potente atto di denuncia contro le sinistre di ogni latitudine del globo – accusate di aver rinunciato alla propria vocazione sociale e di essersi arrese all'ideologia del mercato neoliberista – e, insieme, un appello ad aprirsi a una conoscenza reciproca articolandosi in unioni sia nazionali che internazionali. Usando il caso portoghese come centro catalizzatore della riflessione, il libro offre una lucida analisi dei diversi scenari della politica globale: lo smantellamento della democrazia in Brasile, le difficoltà del processo di pace in Colombia, la crisi istituzionale in Messico, le sfide delle sinistre in Spagna, i nuovi volti dell'imperialismo, i casi indiano, italiano, tedesco, francese, ecc. Attraverso questa profonda analisi l'autore propone soluzioni concrete affinché le sinistre del mondo possano ricostruirsi e ritrovare la loro originaria missione.



La notte del Getsemani

Massimo Recalcati

Einaudi

Prezzo – 14,00

Pagine – 104

Secondo il racconto dei Vangeli, Gesù, dopo l'Ultima Cena, si ritira nei pressi di un piccolo campo poco fuori Gerusalemme: è il Getsemani, l'orto degli ulivi. Alla testa di un gruppo di uomini armati, arriva Giuda che indica Gesù ai soldati baciandolo. Questo bacio è divenuto il simbolo dell'esperienza straziante del tradimento e dell'abbandono. Ma anche i suoi discepoli e Pietro stesso, il più fedele tra loro, tradiscono il Maestro lasciandolo solo. Nella notte del Getsemani non c'è Dio, ma solo l'uomo. È lo scandalo rimproverato a Gesù: aver trascinato Dio verso l'uomo. La notte del Getsemani è la notte dove la vita umana si mostra nella sua più radicale inermità. In primo piano c'è l'esperienza dell'abbandono assoluto, della caduta, della prossimità irreversibile della morte e della preghiera. La notte del Getsemani è la notte dell'uomo.



Nelle mie vene

Flavio Soriga

Bompiani

Prezzo – 18,00

Pagine – 288

Questo libro racconta dell'essere figlio e dell'essere padre, del sangue che si dona e di quello che si riceve. Racconta della Sardegna d'inverno, dei paesi contadini e della sua più grande città di mare, del bisogno di scappare e della poesia dell'arrangiarsi, di giovani vite al confine tra il crimine e la noia, di romanzi mai scritti, della televisione italiana, di bambine da crescere, donne da amare, di caffè-libreria, stazioni e aeroporti. Il protagonista di questa storia è Aurelio Cossu, nato e cresciuto in un paesino vicino a Cagliari, un uomo che ha una compagna, una figlia, un lavoro in tivù. Aurelio, la cui vita dipende dalla generosità altrui, dalle donazioni di sangue di perfetti sconosciuti, è un uomo che non si ferma un istante, guidato da un sentimento di mai completa appartenenza, dal bisogno di trovare un senso ai molti destini che scorrono nelle sue vene. Intellettuale sui generis, lavoratore precario e scettico nel competitivo mondo della televisione, assume la grandezza di un antieroe mite e tenace per il modo in cui sa abbandonarsi pienamente ai momenti più improbabili dell'esistenza – come quando si trova alle prese con un misterioso latitante còrso, ai confini della legalità. Con voce avvolgente, che sembra seguire il rollio dei pensieri tra l'isola e la terraferma, Soriga dà vita a un racconto che è un sorprendente noir isolano, un reportage coraggioso sulla Sardegna più lontana dall'immaginario comune e un sorridente bilancio sul ruolo degli intellettuali nel nostro mondo distratto.



**EC Euroconference
CONSULTING**
I nostri migliori Esperti, al tuo fianco,
per supportarti a 360° nella tua attività professionale
[scopri di più >](#)